|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116**

**Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui**

**giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai**

**magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,**

**n. 57.**

(GU n.177 del 31-7-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 15-8-2017

Capo I
Disposizioni generali

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega

al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e

altre disposizioni sui giudici di pace;

 Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

 Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

 Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;

 Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in

particolare, l'articolo 4;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri

adottata nella riunione del 5 maggio 2017;

 Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 10 luglio 2017;

 Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 Emana

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Magistratura onoraria

 1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario addetto

all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono

assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9.

 2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto

all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono

assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16.

 3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente

temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo

svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina

in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare

tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere

richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a

settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e

attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura

tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

 4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo

principi di autoorganizzazione dell'attivita', nel rispetto dei

termini e delle modalita' imposti dalla legge e dalle esigenze di

efficienza e funzionalita' dell'ufficio.

 Art. 2

 Istituzione dell'ufficio di collaborazione

 del procuratore della Repubblica

 1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i

tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di

collaborazione del procuratore della Repubblica».

 2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni

organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori

onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il

tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a

norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111.

 Art. 3

Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori

 onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace

 1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace e' fissata,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio

superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di

efficienza e funzionalita' dei servizi della giustizia, in relazione

a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo

III. Con separato decreto del Ministro della giustizia e' determinata

la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione

organica dei giudici onorari di pace non puo', in ogni caso, essere

superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni

giudicanti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si

considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di

merito giudicanti.

 3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, e' fissata la

dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto del

Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma

e' conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di

collaborazione del procuratore della Repubblica.

 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione

organica dei vice procuratori onorari non puo', in ogni caso, essere

superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni

requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si

considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di

merito requirenti.

 5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in

modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1,

comma 3.

 6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1

e 3 e' disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con le

modalita' di cui ai predetti commi.

 7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, e'

individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei

giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e

penale presso il medesimo ufficio nonche' il numero dei giudici

onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel

cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

 8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della

legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4 per la

determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e

dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II
Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità

 Art. 4

 Requisiti per il conferimento dell'incarico

 di magistrato onorario

 1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e'

richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

 a) cittadinanza italiana;

 b) esercizio dei diritti civili e politici;

 c) essere di condotta incensurabile;

 d) idoneita' fisica e psichica;

 e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;

 f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di

durata non inferiore a quattro anni;

 g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di

magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella

Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta,

conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua

francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito

si applicano le vigenti disposizioni di legge.

 2. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:

 a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena

detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della

riabilitazione;

 b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza

personali;

 c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu'

lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

 d) sono stati collocati in quiescenza;

 e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le

funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;

 f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario,

a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la

revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.

 3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

 a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese

quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

 b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della

professione di avvocato;

 c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della

professione di notaio;

 d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,

dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';

 e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui

all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento

dell'incarico di magistrato onorario;

 f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni

inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con

qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

 g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli

uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98;

 h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

 i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,

dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori

statali.

 4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3

prevale, nell'ordine:

 a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il

limite massimo di dieci anni di anzianita';

 b) la minore eta' anagrafica;

 c) il piu' elevato voto di laurea.

 Art. 5

 Incompatibilita'

 1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

 a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo

spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte

degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri

regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

 b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione

religiosa;

 c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni

precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti

e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente

piu' rappresentative;

 d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

 e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per

conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o

societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la

parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo

grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente

tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le

funzioni giudiziarie.

 2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le

funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel

circondario del tribunale nel quale esercitano la professione

forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro

associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci

della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione

civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini

entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria

attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra

professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato

onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o

l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di

incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per

i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi

e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.

 3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni

di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense

presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale

ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non

possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti

svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.

Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri

dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra

professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai

conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il

primo grado.

 4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela

fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio

o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio

giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle

parti dell'unione civile.

 5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere

incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che

si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario

presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

 Art. 6

 Ammissione al tirocinio

 1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera,

da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve

provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla

base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante

organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori

onorari, determinando le modalita' di formulazione del relativo bando

nonche' il termine per la presentazione delle domande.

 2. All'adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli

incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni

dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i

magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10

del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dandone notizia

mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del

Ministero della giustizia e comunicazione ai consigli degli ordini

degli avvocati e dei notai nonche' alle universita' aventi sede nel

distretto.

 3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine,

riportato nel bando, per la presentazione al presidente della corte

di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i

titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal

Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda e' allegata la

dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di

incompatibilita' previste dalla legge.

 4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti

individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio

per non piu' di tre uffici dello stesso distretto.

 5. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio

giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale

il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria

degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4,

commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al

tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi

acquisiti.

 6. Le domande degli interessati e le proposte della sezione

autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono

trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

 7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun

ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari,

ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1,

aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato all'unita'

superiore.

 8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta la

delibera di cui al comma 1 per due bienni consecutivi, le piante

organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di

collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in

misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.

 Art. 7

 Tirocinio e conferimento dell'incarico

 1. Il tirocinio e' organizzato dal Consiglio superiore della

magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le

rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle

disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006,

n. 26.

 2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato

direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e

le modalita' di svolgimento del tirocinio presso gli uffici

giudiziari.

 3. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato

onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:

 a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui

circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al

quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;

 b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica

presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione del

procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata disposta

l'ammissione al tirocinio.

 4. La sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,

organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari

attuando le direttive generali del Consiglio superiore della

magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati

professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio

professionale.

 5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato

collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali

affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti

per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

 6. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli uffici

giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con

profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore,

organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro

delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.

26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di

cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie

indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su materie

individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono

coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla

struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte

d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione

pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati

onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita'

formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita'

teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della

magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione

decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e

dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle

esercitazioni e delle altre attivita' pratiche svolte, redige e

trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto

per ciascun magistrato onorario.

 7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio

giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore

comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati

affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di

cui al comma 6, formula un parere sull'idoneita' del magistrato

onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio

superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il

conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di

ammissione al tirocinio.

 8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la

graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i

magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero

pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.

 9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due

anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore

della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla base della

graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per

ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento

dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo

compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza

del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.

 10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al

comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio

in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio a

norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda,

ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del

predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6,

comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede

alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati

nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al

secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i

magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

 11. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.

 12. Ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna

indennita'.

 13. Ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non

spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento

dell'attivita' formativa di cui al presente articolo.

Capo III
Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace

 Art. 8

 Coordinamento ed organizzazione

 dell'ufficio del giudice di pace

 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di

pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il

lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici,

vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di

cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione

che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

 2. La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di

cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello

formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del

tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

 3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente

del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' giudici

professionali.

 4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici

professionali il compito di vigilare sull'attivita' dei giudici

onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il

debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in

possesso di terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi

applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui

all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.

 5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre

2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia

mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi

informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti

di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di

cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione

con modalita' automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi

informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo

secondo criteri di trasparenza.

 Art. 9

 Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

 1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del

giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la

funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei

codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

 2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla

struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»,

costituita, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui

territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono

addetti.

 3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo

non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso

l'ufficio del giudice di pace.

 4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i

giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il

processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita'

allo stesso inerenti.

 5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo

puo' essere assegnata, nei limiti e con le modalita' di cui

all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di

competenza del tribunale ordinario.

 Art. 10

 Destinazione dei giudici onorari di pace

 nell'ufficio per il processo

 1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace

all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei

giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base

al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'

formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal

presente articolo e in conformita' ai criteri obiettivi indicati in

via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura,

avendo riguardo, in particolare, alla funzionalita' degli uffici

giudiziari.

 2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno,

le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto

anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e

propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei

giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui

all'articolo 9, comma 4.

 3. Il presidente del tribunale determina altresi' le posizioni

residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i

giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione

della domanda di assegnazione.

 4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu' aspiranti, tenute

presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del

giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare

sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:

 a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attivita' da

svolgere, desunta dalla pregressa attivita' del magistrato onorario,

dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze

professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le

specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con

preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad

aree o materie uguali o omogenee;

 b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attivita'

inerenti all'ufficio;

 c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

 5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai

quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor

tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di

destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale

od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella

proposta di assegnazione.

 6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il

processo del tribunale e' disposta con il procedimento di cui

all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la

proposta e' trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la

sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del

decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere

e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per

l'approvazione.

 7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di

produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9,

comma 4.

 8. Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito, a domanda,

in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano

decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a

svolgere l'attivita' presso l'ufficio per il processo al quale e'

assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine

e' ridotto ad un anno.

 9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il

processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze

di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice

onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il

processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice

di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al

primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base

dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei

criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le

modalita' di cui al comma 6.

 10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a

supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata e, sotto

la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie,

anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in

composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per

l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice

professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei

fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla

predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario

puo' assistere alla camera di consiglio.

 11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun

procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata,

puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per

il processo, compiti e attivita', anche relativi a procedimenti nei

quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non di

particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei testimoni,

affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di

conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli

186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i

provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i

provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

 12. Al giudice onorario di pace non puo' essere delegata la

pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:

 a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria

giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari

di competenza del giudice tutelare;

 b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di

previdenza e assistenza obbligatoria;

 c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione

o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;

 d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili

di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento

a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo

valore;

 e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del

danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purche'

il valore della controversia non superi euro 100.000;

 f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono

procedimenti di espropriazione presso terzi, purche' il valore del

credito pignorato non superi euro 50.000.

 13. Il giudice onorario di pace svolge le attivita' delegate

attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale

titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali

definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il

Consiglio superiore della magistratura individua le modalita' con cui

le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al

capo dell'ufficio.

 14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione

delle specificita' del caso concreto, di non poter provvedere in

conformita' alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13,

riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita' gia'

oggetto di delega.

 15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attivita'

svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi,

dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne da'

comunicazione al presidente del tribunale.

 Art. 11

 Assegnazione ai giudici onorari di pace

 dei procedimenti civili e penali

 1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il

processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9,

comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la

trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del

tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per

situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare

misure organizzative diverse:

 a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in

organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o

totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta

per cento l'attivita' dei giudici professionali assegnati al

tribunale o alla sezione;

 b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali e'

stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19

marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, e' superiore

di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei

procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il

numero dei procedimenti penali rispetto ai quali e' stato superato il

predetto termine, rilevato alla medesima data, e' superiore di almeno

il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti

penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite

rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla

base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio

superiore della magistratura;

 c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun

giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla

data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il

numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun

giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei

procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in

servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di

almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei

procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di

tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal

Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di

concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo,

ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;

 d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per

ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale,

rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta

per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili

sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale

di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali

sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio

presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il

cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali

sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale

di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate

dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali

definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura,

distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni

degli uffici.

 2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per

una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere

assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima

sezione.

 3. L'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la

trattazione di procedimenti a norma del comma 1 e' effettuata con i

criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di

domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo.

 4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di

pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta

tabellare di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12.

 5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali

assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente

articolo non puo' essere superiore ad un terzo del numero medio

nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello

penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale

del tribunale.

 6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici

onorari di pace:

 a) per il settore civile:

 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le

domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio

petitorio nonche' dei procedimenti di competenza del giudice

dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615

del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617

del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;

 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del

giudice di pace;

 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza

ed assistenza obbligatorie;

 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

 5) i procedimenti in materia di famiglia;

 b) per il settore penale:

 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del

codice di procedura penale;

 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice

dell'udienza preliminare;

 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice

di pace;

 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura

penale e il conseguente giudizio.

 7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al

comma 4, e' effettuata dal presidente del tribunale non oltre la

scadenza del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della

condizione di cui alla lettera a) del comma 1 ovvero, relativamente

alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma,

dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e puo' riguardare

esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. Il

provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle relative

statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la

sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non

adottabilita' di misure organizzative diverse, e' trasmesso, previo

parere del Consiglio giudiziario nella composizione di cui

all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.

25, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

 8. L'assegnazione puo' essere mantenuta per un periodo non

superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al primo

periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di

cui al comma 1. L'assegnazione non puo' essere nuovamente disposta,

anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che

siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo

periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a).

 9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia rende noti i

dati necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al

comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno.

 10. Entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento di

assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di

posti in organico ai sensi del comma 1, lettera a), il Consiglio

superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti

in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera.

 Art. 12

 Destinazione dei giudici onorari di pace

 nei collegi civili e penali

 1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il

processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui

all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i

collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le

condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalita' di cui al

medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere

adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal

verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera

a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e

d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9

del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a

comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente

procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione e' mantenuta

sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non

puo' far parte piu' di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il

giudice onorario di pace non puo' essere destinato, per il settore

civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia

fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il

settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero

qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2,

lettera a), del codice di procedura penale.

 Art. 13

 Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace

 1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato

professionale, il giudice onorario di pace puo' essere destinato, in

presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza,

anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o

impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11,

comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in

supplenza e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma

5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non puo' essere

destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di

lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

 Art. 14

 Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace

 1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza

dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento

temporanei di uno o piu' giudici onorari di pace, il presidente del

tribunale puo' destinare in supplenza uno o piu' giudici onorari di

pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo

periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario

ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale

puo' destinare in applicazione uno o piu' giudici onorari di pace di

altro ufficio del circondario.

 2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma

1 e' operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4,

ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del

predetto articolo. L'applicazione e' disposta con decreto motivato,

sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio

giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio

2006, n. 25. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore

della magistratura e al Ministro della giustizia a norma

dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16

settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i

magistrati onorari e' espresso, sentito previamente l'interessato,

nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

 3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e, nei

casi di necessita' dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace

e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un

anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice

onorario di pace non puo' essere disposta se non siano decorsi due

anni dalla fine del periodo precedente.

Capo IV
Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari

 Art. 15

 Organizzazione dell'ufficio di collaborazione

 del procuratore della Repubblica

 1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di

collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare,

distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche,

tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attivita' e

sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.

 2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore

della Repubblica puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' magistrati

professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attivita'

dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonche' di

fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche

a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

 3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i

programmi informatici necessari affinche' la distribuzione del lavoro

di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure

automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione

degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

 Art. 16

 Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari

 1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura

organizzativa di cui all'articolo 2:

 a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e

il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per

l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo,

provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento

giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute

dei provvedimenti;

 b) svolge le attivita' e adotta i provvedimenti a lui delegati

secondo quanto previsto dall'articolo 17.

 2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura

organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del

procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i

magistrati onorari del consiglio giudiziario.

 3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice

procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le

attivita' previste dal comma 1, lettera a).

 Art. 17

 Attivita' delegabili ai vice procuratori onorari

 1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del

pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore

della Repubblica, dal vice procuratore onorario:

 a) nell'udienza dibattimentale;

 b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto

legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

 c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127

del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai

fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo

codice.

 2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in

relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

 3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione

monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli

articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche' di cui

all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore

onorario puo' svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e

secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato

professionale che ne coordina le attivita', le funzioni di pubblico

ministero:

 a) nell'udienza dibattimentale;

 b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558

del codice di procedura penale;

 c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai

sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;

 d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127

del codice di procedura penale.

 4. Il vice procuratore onorario delegato puo' assumere le

determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei

procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale e'

esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo

550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda

con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del

codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di

giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

 5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati

indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale,

puo' redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonche' svolgere

compiti e attivita', anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di

informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio

della persona sottoposta ad indagini o imputata.

 6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle

attivita' a lui direttamente delegate alle direttive periodiche

menzionate all'articolo 15, comma 2, e puo' chiedere che l'attivita'

e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale

titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le

condizioni di fatto per provvedere in loro conformita'.

 7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati

motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore

onorario.

Capo V
Della conferma nell'incarico

 Art. 18

 Durata dell'ufficio e conferma

 1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni.

Alla scadenza, l'incarico puo' essere confermato, a domanda, per un

secondo quadriennio.

 2. L'incarico di magistrato onorario non puo', comunque, essere

svolto per piu' di otto anni complessivi, anche non consecutivi,

includendo nel computo l'attivita' comunque svolta quale magistrato

onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati

tra quelli disciplinati dal presente decreto.

 3. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del

sessantacinquesimo anno di eta'.

 4. La domanda di conferma e' presentata, a pena di

inammissibilita', almeno sei mesi prima della scadenza del

quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il

magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio

del giudice di pace la domanda di conferma e' presentata al

presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La

domanda e' trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari

del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

 5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma

per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

 a) un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore

dell'ufficio del giudice di pace sull'attivita' svolta e relativo

alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai

requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio

nonche' sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui

all'articolo 22, commi 1 e 2;

 b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della

redazione del rapporto di cui alla lettera a);

 c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il

magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e

16, comma 1;

 d) l'autorelazione del magistrato onorario;

 e) le statistiche comparate sull'attivita' svolta, distinte per

tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento

ritenuto utile.

 6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera

a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e

venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La

sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario

stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei

provvedimenti.

 7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione

autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario,

acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8,

lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione

decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al

magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se

necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di

idoneita' a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio

superiore della magistratura.

 8. Il giudizio e' espresso a norma dell'articolo 11 del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed e' reso

sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonche' dei

seguenti, ulteriori elementi:

 a) l'effettiva partecipazione alle attivita' di formazione

organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza

dipenda da giustificato motivo;

 b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui

all'articolo 22;

 c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del

circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato

onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti

specifici incidenti sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con

particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e

oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai

comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione

giuridica.

 9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio

di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.

 10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.

 11. E' valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico

l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale,

salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio.

 12. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di

conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione

della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma

deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se

la conferma non e' disposta nel rispetto del termine di cui al

secondo periodo, il magistrato onorario non puo' esercitare le

funzioni giudiziarie onorarie, ne' svolgere i compiti e le attivita'

previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente

decreto, con sospensione dall'indennita', sino all'adozione del

decreto di cui al comma 10.

 13. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal

primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio gia' decorso.

In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma

del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento della

comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore

della magistratura.

 14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le

funzioni e i compiti attribuitigli e' riconosciuta preferenza, a

parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle

amministrazioni dello Stato.

Capo VI
Dell'astensione e della ricusazione

 Art. 19

 Astensione e ricusazione

 1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace

ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo

comma, del codice di procedura civile e puo' essere ricusato, a norma

dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di

astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte

dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o

gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque

modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte

il difensore di una delle parti.

 2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace

ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del

codice di procedura penale e puo' essere ricusato, a norma

dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di

astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte

dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o

gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque

collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il

difensore di una delle parti.

 3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e

puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione

civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita' di

avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o

il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto

attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti

in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo

si applica anche quando l'attivita' professionale e' stata svolta da

un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione

professionale, della societa' tra professionisti o dello studio

associato a cui partecipa il giudice onorario.

 4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi anche in

ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il

convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia

rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il

rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra la

parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale,

della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui

partecipa il giudice onorario.

 5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi

di cui al presente articolo.

Capo VII
Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca

 Art. 20

 Doveri del magistrato onorario

 1. Il magistrato onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri

previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in

particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con

imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e

equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle

funzioni.

 Art. 21

 Decadenza, dispensa e revoca

 1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno

taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai

compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando

sopravviene una causa di incompatibilita'.

 2. Il magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per

impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata

non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa

senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23.

 3. Il magistrato onorario e' revocato dall'incarico in ogni caso in

cui risulta l'inidoneita' ad esercitare le funzioni giudiziarie o i

compiti dell'ufficio del processo; in particolare e' revocato quando,

senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano

gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale

o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero,

nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma

dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni

dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo

le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

 4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai

fini della valutazione di inidoneita' di cui al comma 3:

 a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero

fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto,

determinati da ignoranza o negligenza;

 b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale

incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da

manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico,

contenutistico o argomentativo;

 c) la scarsa laboriosita' o il grave e reiterato ritardo nel

compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero

nell'adempimento delle attivita' e dei compiti a lui devoluti;

 d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni

periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonche' alle

iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.

 5. La revoca e' altresi' disposta quando il magistrato onorario

tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il

prestigio delle funzioni attribuitegli.

 6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della

corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte

ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della

dispensa o della revoca.

 7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione

di cui al comma 6 e' effettuata dal presidente del tribunale.

 8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva

a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1,

comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per

l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.

 9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle

ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte

d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale

della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori

onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del

consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo

n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione

autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della

proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della

magistratura affinche' deliberi sulla proposta di decadenza, di

dispensa o di revoca.

 10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e

la revoca con decreto.

Capo VIII
Delle riunioni periodiche e della formazione permanente

 Art. 22

 Formazione dei magistrati onorari

 1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali

organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di

quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice

professionale, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti

di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle

soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze

giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni

partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle

materie di volta in volta esaminate.

 2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali

organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore

aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per

l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano

curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e

per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi

innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati

professionali che si occupano delle materie di volta in volta

esaminate.

 3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione

specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice

procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della

magistratura nel quadro delle attivita' di formazione della

magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del

decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della

formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto

articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari

risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la

partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini

dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi

ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta

l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attivita' di

formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i

magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della

formulazione del giudizio di cui all'articolo 18.

 4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo

a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo

12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi

dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi

dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per

la trattazione delle materie di loro interesse.

 5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente

articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria.

Capo IX
Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale

 Art. 23

 Indennita' spettante ai magistrati onorari

 1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone di una

parte fissa e di una parte variabile di risultato.

 2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e'

corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda in

misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri

previdenziali ed assistenziali.

 3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari

inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio

di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i

compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera

a), l'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta nella misura

dell'ottanta per cento.

 4. Le indennita' previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro

cumulabili.

 5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie

che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e'

corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in

considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attivita'

svolti in via prevalente.

 6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro

il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita'

dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli

obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e,

per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi

dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai

magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia

con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del

giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi

degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,

in via generale, con delibera del Consiglio superiore della

magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'

comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del

consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo

27 gennaio 2006, n. 25.

 7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare

entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di

produttivita' dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice

procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare,

sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1,

lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la

delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del

presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati

onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

 8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della

magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione

della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione

rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'

di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati

onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il

personale amministrativo, la partecipazione all'attivita' di

formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media

dell'ufficio.

 9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non

inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento

dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata

in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli

obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e

certificato con le modalita' di cui al comma 10.

 10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il

procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata

nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli

obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui

certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la

liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura. Con

il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il

procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario

esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di

cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le

incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento e'

immediatamente esecutivo e ne e' data comunicazione alla sezione

autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento

dell'indennita', al presidente della Corte di appello o al

procuratore generale presso la medesima Corte.

 11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal

presente decreto e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al

presente articolo.

Art. 24

 Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale

 1. I magistrati onorari non prestano attivita' durante il periodo

feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,

salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, e'

riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo

ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennita'

prevista dall'articolo 23 e' corrisposta anche durante il periodo di

cui al presente articolo.

 Art. 25

 Tutela della gravidanza, malattia e infortunio.

 Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS

 1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano

la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza

diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23, per un periodo non

superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2.

 2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui

esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennita' prevista

dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del

parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a

partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro

mesi successivi al parto.

 3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici

onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla

Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le

modalita' ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui

all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.

 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli

albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o

di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le

disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo

21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori

onorari e' attuata con le modalita' previste dall'articolo 41 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in

base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini

del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione

imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo

mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale

di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116,

terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato

annualmente, non e' frazionabile.

 Art. 26

 Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di

pace e» sono soppresse;

 b) all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la

seguente: «f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di

pace e ai vice procuratori onorari.»;

 c) all'articolo 54, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2

dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennita' in

denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».

Capo X
Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace

 Art. 27

 Ampliamento della competenza del giudice

 di pace in materia civile

 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo comma, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla

seguente: «trentamila»;

 b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e' sostituita dalla

seguente: «cinquantamila»;

 c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) per le cause

relative ad apposizione di termini;»;

 2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per le cause in

materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi

dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del

codice civile;»;

 3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:

 «3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo

II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella

delle distanze nelle costruzioni;

 3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,

titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione

per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del

medesimo codice;

 3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di

cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice

civile;

 3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di

cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

 3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e

commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II

del codice civile;

 3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro

terzo, titolo IV del codice civile;

 3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu'

prediali;

 3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle

deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

 3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del

possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo,

titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;

 d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

 «Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della

controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia

superiore a trentamila euro:

 1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei

diritti reali immobiliari;

 2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale

di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice

civile;

 3) per le cause in materia di accessione;

 4) per le cause in materia di superficie.

 Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei

commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta,

contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di

competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di

altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale

affinche' siano decise nello stesso processo.»;

 2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:

 «Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata

di cose mobili e' competente il giudice di pace.

 Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti e'

competente il tribunale.

 Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con

l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente

il tribunale anche relativamente ad esse.

 Per la consegna e il rilascio di cose nonche' per l'esecuzione

forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il

tribunale.»;

 3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» e'

sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;

b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del

tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle

seguenti: «Il giudice di pace»;

 2) all'articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» e'

sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

 3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del

tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle

seguenti: «giudice di pace»;

 4) all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» e'

sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

 5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» e'

sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

 6) all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, e'

sostituita dalla seguente: «giudice»;

c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice»

sono inserite le seguenti: «di pace»;

 2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono

inserite le seguenti: «di pace»;

 3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo periodo, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle

seguenti: «giudice di pace»;

 b) il secondo periodo e' soppresso;

 4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque

ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

 2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola:

«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

 2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario»

sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;

 b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle

seguenti: «giudice di pace»;

 3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del

circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del

luogo»;

 4) all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» e'

sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».

 b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» e' sostituita dalle

seguenti: «giudice di pace»;

 2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» e'

sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

 3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono

sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;

 4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque

ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

 3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma,

621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo comma,» sono

soppresse;

 b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le

azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del

tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a

norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura

civile.»;

 c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione

monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;

 d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:

 «Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto

comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.

 Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento e delle

deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, e'

competente il giudice di pace.»;

 e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle

seguenti: «il giudice di pace»;

 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Contro il

provvedimento del giudice di pace puo' essere proposto reclamo in

tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla

comunicazione.»;

 f) l'articolo 73-bis e' abrogato;

 g) all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» e'

sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

 h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono

sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;

 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace

provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e'

ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura

civile.».

 4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le

parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti:

«giudice di pace».

 5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle

seguenti: «il tribunale».

 Art. 28

 Ampliamento della competenza del giudice di pace

 in materia tavolare

 1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui

libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo l'articolo 95-bis e' inserito il seguente:

 «Art. 95-ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che

il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione

di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e

sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a:

 a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto

esclusivamente il trasferimento della proprieta' di un immobile o di

altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e' concesso un

finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a

concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da

ipoteca sull'immobile trasferito;

 b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da

notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro

soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del

pubblico.»;

 b) all'articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono

inserite le seguenti: «nonche' avverso il decreto tavolare emesso dal

giudice di pace».

Capo XI
Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio

 Art. 29

 Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio

 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore

del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del

primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n.

92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma

dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi

quadrienni.

 2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo

anno di eta'.

 Art. 30

 Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio

 1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:

 a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione dei criteri

di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i

giudici onorari di pace gia' in servizio alla data di entrata in

vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a

domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come giudici di

pace;

 b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui

all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma

6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del

Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi

procedimenti civili e penali di competenza del tribunale

esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di

entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di

tribunale;

 c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova

iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace

esclusivamente ai giudici onorari di pace gia' in servizio alla data

di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace,

compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a

norma della lettera a) del presente comma.

 2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai

giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore

del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in

conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della

magistratura, prima della predetta data nonche' la destinazione degli

stessi giudici a comporre i collegi gia' disposta antecedentemente

alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui

all'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma

l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di

entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di

tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.

 3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo

a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le

attivita' di cui all'articolo 10.

 4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero

minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice

onorario di pace, inclusi quelli delegati.

 5. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici

onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del

presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere

destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche

quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1,

fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto

dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione

dei relativi procedimenti.

 6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407,

comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla

data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di

destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei

collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata

l'azione penale.

 7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice

di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di

pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di

reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata

in vigore del presente decreto.

 8. Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite

dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente

decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari

in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i

divieti relativi alle attivita' delegabili di cui all'articolo 17,

comma 3.

 9. Nel corso del quarto mandato:

 a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in

vigore del presente decreto sono inseriti nell'ufficio per il

processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita'

allo stesso inerenti a norma dell'articolo 10;

 b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in

vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti

e le attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).

 10. I limiti di cui al comma 9 non operano quando il Consiglio

superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma

nell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di

funzionalita' relativamente:

 a) alla procura della Repubblica presso la quale il vice

procuratore onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16;

 b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di

pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario nel cui circondario

il predetto ufficio ha sede.

 11. Le esigenze di funzionalita' di cui al comma 10 sussistono

esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui

all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della magistratura,

con propria delibera, individua le modalita' con le quali le

condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in relazione

agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali.

 Art. 31

 Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio

 1. Per la liquidazione delle indennita' dovute ai giudici di pace,

ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in

servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto

continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno

successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni

di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i

giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice

procuratori onorari.

 2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del

termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo

comma che ne facciano richiesta con le modalita' di cui al comma 3,

le indennita' spettano in conformita' alla complessiva disciplina di

cui all'articolo 23, sostituendo l'importo dell'indennita' lorda

annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato

articolo 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma

l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto

articolo. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,

secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a

due, giorni a settimana.

 3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime

previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro

il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il

termine di cui al presente comma e' perentorio. Relativamente

all'ufficio del giudice di pace l'istanza e' presentata al presidente

del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo

dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le

istanze ricevute.

 4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle

indennita' dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si

applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla

data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del

Capo IX.

 5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto

previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma

3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in

servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a

decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta

data.

Capo XII
Disposizioni transitorie e finali

 Art. 32

 Disposizioni transitorie e abrogazioni

 1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati

onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto

anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,

le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari

in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle

disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al

secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di

entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le

disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto

disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3.

 2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori

onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,

primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio

alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della

giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono

assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove

prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1,

secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il

corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento

all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando

con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'

disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati

onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico da minor

tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo

ufficio dello stesso distretto.

 3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre

2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1,

lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art.

60-bis», e lettera e), che entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

 4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre

2021.

 5. A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili

contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata

introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si

applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di

processo civile telematico per i procedimenti di competenza del

tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui

all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero

2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la

disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre

2025.

 6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e),

si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in

epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del

computo di cui all'articolo 18, comma 2.

 7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di

cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro

della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.

 8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente

all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,

e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata

quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio

dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle

disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del

presente decreto.

 9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile

2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i

giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale

data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche

parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove

prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e

con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel corso del

periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle

indennita' ha luogo in conformita' ai criteri previsti per le

funzioni e i compiti effettivamente svolti.

 10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della

giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il

Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la

delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti

delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle

piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle

ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e

dei vice procuratori onorari.

 11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di

magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del

presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni

vigenti prima della predetta data.

 12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse

nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari gia' in

servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per

fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti

fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3

a 10.

 Art. 33

 Abrogazioni

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogati:

 a) gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies,

42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12;

 b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15

della legge 21 novembre 1991, n. 374;

 c) l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

 2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a

decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

 Art. 34

 Monitoraggio

 1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio

dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto,

con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati

conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono

stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del

Consiglio superiore della magistratura.

 2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in

particolare, a monitoraggio i seguenti dati:

 a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti

presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e

penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;

 b) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a),

distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;

 c) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti

presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e,

all'interno del medesimo settore, per materie;

 d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c),

distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;

 e) il numero dei tribunali ordinari nei quali e' stata disposta

l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari

di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della

condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento

del provvedimento di assegnazione;

 f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura

onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile

dell'indennita';

 g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di

quelli revocati.

 3. Per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma

dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e'

sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio di

cui al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione

del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo

quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7

settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti

insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalita'

previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in

servizio presso l'ufficio soppresso sono riassegnati, con le

modalita' di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello

stesso circondario.

 4. L'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo e', in

ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena

compatibilita' tra lo stato di attuazione delle disposizioni del

presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla

normativa europea.

 5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia

trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una

relazione concernente gli esiti dell'attivita' di monitoraggio svolta

a norma del presente articolo.

 Art. 35

 Disposizioni finanziarie e finali

 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e

strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il

processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio

del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non e' dovuta alcuna

indennita' di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per

sede di servizio il circondario del tribunale.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 13 luglio 2017

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

 Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |